



Convenzione operativa tra Univaq e Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Progetto “Territori aperti”.

CONVENZIONE OPERATIVA TRA UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro del 26 e 30 marzo 2021

TRA

L'Università degli Studi dell'Aquila (di seguito denominata anche “**Università**”), con sede legale in L'Aquila, Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita 2, C.F. e Part. IVA 01021630668, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Edoardo Alesse, nato a Leonessa (RI) il 17/02/1958,

E

l'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE (di seguito nominato anche “**USRC**”), con sede in Piazza Gemoni, 1 - Villaggio S. Lorenzo - 67020 - Fossa (AQ), C.F. 93068570667, rappresentato dall'Ing. Raffaello FICO, nato a Napoli il 18/2/1976, in qualità di Titolare dell'Ufficio, ivi domiciliato per la carica,

di seguito anche definite congiuntamente le “**Parti**” o singolarmente la “**Parte**”;

PREMESSO CHE

-L'Università ha approvato, in data 17 dicembre 2018, il progetto “Territori Aperti”, oggetto di una Convenzione tra il Fondo Territori Lavoro e Conoscenza di CGIL, CISL e UIL, l'Università e il Comune dell'Aquila; la predetta Convenzione disciplina la realizzazione delle attività progettuali, i rapporti tra il Fondo finanziatore e gli attuatori;

-Il “Documento di Progetto” (All. 1 alla citata Convenzione), al punto 1.4 definisce quale obiettivo generale del progetto la costituzione di un Centro interdisciplinare di documentazione, formazione e ricerca, che funga da nodo promotore di una rete internazionale di competenze su tutti gli aspetti della prevenzione e della gestione dei disastri naturali, nonché dei processi di ricostruzione e sviluppo delle aree che ne vengono colpite;

-Il richiamato Documento di Progetto, tra gli obiettivi specifici, stabilisce la creazione di un Sistema Informativo Integrato aperto alla condivisione sociale, per realizzare il quale saranno applicate le



metodologie più avanzate di analisi e uso sociale dei dati conformi a quelle sviluppate nella piattaforma europea SoBigData coordinata dal CNR-ISTI;

-La piattaforma SoBigData, co-finanziata dalla Commissione UE nell'ambito del programma Horizon 2020, si propone l'obiettivo di creare un ecosistema europeo integrato di dati, strumenti e competenze che renda possibili scoperte scientifiche e nuove applicazioni su tutte le dimensioni della vita sociale ed economica;

-La piattaforma di Territori Aperti è collegata con la piattaforma SoBigData condividendone i dati e le metodologie di analisi;

-L'USRC, istituito con D.L. 22.06.2012, n. 83 (convertito in L. 7.08.2012, n. 134), condivide le finalità del progetto "Territori Aperti" e intende partecipare attivamente ad esso;

-Peraltro, l'Università e l'USRC hanno stipulato, tra il 26 e 30 marzo 2021, un Accordo Quadro finalizzato alla promozione ed al coordinamento di progetti di ricerca nell'ambito delle tematiche della ricostruzione e sviluppo del territorio dei Comuni del Cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il quale prevede, all'art. 5, che le iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità dell'Accordo Quadro verranno attuate mediante la stipula, tra l'Università e l'USRC Speciale, di apposite convenzioni operative;

-L'art. 15 della l. 7.08.1990, n. 241, e s.m.i. prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

L'USRC e l'Università intendono:

-favorire l'ampliamento e la diffusione delle conoscenze scientifiche e sostenere lo sviluppo di studi e ricerche, in ambito nazionale e internazionale, sui temi della ricostruzione e sviluppo del territorio dei Comuni del Cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito delle attività di competenza dell'USRC;

-promuovere le attività di raccolta e condivisione dei dati, favorendo il massimo livello di accessibilità agli stessi ai fini di ricerca ed analisi da parte di tutti i portatori di interesse secondo il principio della Open Science;

Tanto premesso e considerato,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione Operativa

1. L'USRC e l'Università favoriscono, ciascuno per la sua parte, collaborazioni nelle attività di cui in premessa, senza che ciò implichi specifici impegni di spesa, così come previsto dall'art. 5 che segue.

2. L'USRC e l'Università collaborano al fine di realizzare attività di formazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, utilizzando, in forma cooperativa, le rispettive risorse e competenze



3. L'Università si impegna a mettere a disposizione dell'USRC le competenze e le infrastrutture sviluppate nel progetto Territori Aperti, al fine di individuare e sviluppare servizi innovativi di condivisione e analisi dei dati relativi ai processi di ricostruzione e sviluppo del territorio dei Comuni del Cratere 2009.

4. L'USRC renderà disponibili all'Università i dati relativi alla ricostruzione e allo sviluppo del territorio dei Comuni del Cratere 2009, a fini di ricerca e analisi, secondo le modalità che verranno concordate dalle Parti nell'ambito del Comitato di collegamento di cui all'art. 2 che segue.

5. Nell'ambito del Comitato di collegamento di cui al richiamato art. 2, l'USRC e l'Università identificano le questioni di interesse comune che potrebbero essere oggetto di analisi e ricerche nell'ambito del progetto Territori Aperti e gli eventuali fabbisogni insoddisfatti di dati quantitativi e informazioni qualitative sui processi di ricostruzione e sviluppo del territorio dei Comuni del Cratere 2009.

6. L'USRC e l'Università definiscono di comune accordo i prodotti di analisi dei dati e di ricerca da realizzare su temi che includono, a titolo esemplificativo, l'analisi e la riduzione del rischio di disastri naturali, la definizione di azioni di prevenzione e pianificazione dei territori fragili e soggetti a disastri naturali, la definizione di strategie di gestione, innovative e basate sui dati, delle fasi post-disastro, dall'emergenza alla ricostruzione e allo sviluppo territoriale. I prodotti di queste attività potranno essere, ad esempio, pubblicazioni, rapporti, dataset e loro analisi, sistemi software e di consulenza negli ambiti informatico e tecnologico, socio-economico, territoriale e ambientale-sanitario. I risultati della collaborazione saranno in via generale resi pubblici in accordo ai principi di data FAIR e dell'Open Science, a meno delle situazioni stabilite dalla legge.

Art. 2 - Comitato di collegamento e Gruppi di lavoro

1. Nell'ambito della presente Convenzione Operativa, l'USRC e l'Università istituiscono un Comitato di collegamento, composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti con il compito, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, di:

stabilire le modalità di cessione dei dati di cui al successivo art. 3;

- coordinare e programmare le attività e lo scambio di informazioni;
- proporre eventuali atti aggiuntivi;
- valutare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione tra le Parti, anche nel quadro più ampio della promozione della ricerca di comune interesse.

2. I rappresentanti nell'ambito del Comitato di collegamento sono designati dalle Parti con proprio atto comunicato all'altra Parte per iscritto e possono essere revocati o sostituiti con le medesime modalità.

3. Anche su proposta del Comitato di collegamento, potranno essere costituiti appositi Gruppi di Lavoro che avranno il compito di coordinare le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione Operativa.

Art. 3 – Obblighi delle Parti



1. Le Parti si impegnano a rendere disponibile e a condividere, alle condizioni e con le modalità individuate dal Comitato di collegamento, il proprio patrimonio di conoscenze e competenze necessarie per la realizzazione delle finalità della presente Convenzione Operativa.

2. In particolare, le Parti rendono reciprocamente disponibili, in formati concordati nell'ambito del Comitato di collegamento, i dati in loro possesso relativi ad aspetti sociali, economici, culturali ed ambientali comunque inerenti alla ricostruzione e allo sviluppo del territorio dei Comuni del Cratere 2009, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni.

3. Ciascuna delle Parti consentirà all'altra Parte, ove necessario ai fini dell'attuazione della presente Convenzione Operativa, l'accesso ai propri locali. Per la Parte ospitata valgono norme e regolamenti della Parte ospitante. In relazione all'attività prestata, ciascuna delle Parti resta sollevata da ogni responsabilità per eventi dannosi che possano accadere al personale ospitato durante la permanenza presso i propri locali, salvo i casi di dolo o colpa grave. Le attività dovranno essere svolte sempre secondo le procedure in vigore nelle sedi interessate e attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalle rispettive nature giuridiche e finalità istituzionali delle Parti.

Art. 4 – Modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti

1. L'Università predispone con cadenza annuale una relazione sui risultati delle attività di ricerca condotte, a rendicontazione degli obiettivi conseguiti per effetto della presente Convenzione Operativa, che si impegna a trasmettere all'USRC.

Art. 5 - Oneri

1. La presente Convenzione Operativa non comporta alcun onere finanziario diretto a carico delle Parti.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le finalità della presente Convenzione Operativa sono limitate a una collaborazione scientifica in cui ciascuna Parte opera con propri mezzi e a titolo non oneroso per l'altra Parte, sostenendo interamente gli oneri propri derivanti dalle attività oggetto della collaborazione.

Art. 6 - Proprietà dei risultati e dei diritti brevettuali e riservatezza

1. I diritti di proprietà, intellettuale e industriale su brevetti e *know-how* restano regolati dalla normativa di legge vigente, salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti.

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa e il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito della presente Convenzione Operativa non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto e regolamentato.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui alla Convenzione Operativa solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

4. Le Parti convengono che le modalità e i termini per la richiesta di brevetti e quanto altro afferisca alla gestione e tutela della proprietà intellettuale congiunta siano stabilite di volta in volta in buona fede tra le



Parti proprietarie, definendo le quote di ripartizione della titolarità degli eventuali brevetti, o di altri diritti di proprietà intellettuale, e dei relativi costi tra le stesse.

5. I risultati delle ricerche sviluppate nell'ambito della presente Convenzione Operativa potranno comunque essere utilizzati dal personale delle Parti a scopo istituzionale ed essere oggetto di pubblicazioni scientifiche, citando sempre nelle stesse la presente Convenzione Operativa quale fonte del risultato della ricerca sviluppata congiuntamente, nonché il Fondo Territori, Lavoro e Conoscenza di CGIL, CISL e UIL finanziatore del progetto "Territori Aperti", o eventuali altre fonti di finanziamento future.

Art. 7 - Invalidità parziale

Ove una o più disposizioni della presente Convenzione Operativa siano invalide, le Parti si riservano la facoltà di apportare a tali disposizioni eventuali modifiche, al fine di perseguire le finalità descritte nella presente Convenzione Operativa.

Art. 8 - Durata, modifiche e diritto di recesso

1. La presente Convenzione Operativa decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di 3 anni, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte di cui al successivo comma 2 del presente articolo, e può essere rinnovata espressamente per iscritto.

2. Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione Operativa comunicando all'altra Parte per iscritto a mezzo di PEC (posta elettronica certificata) la volontà di recedere, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data del recesso. Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione Operativa senza necessità di dare alcuna giustificazione e senza alcun obbligo indennitario o risarcitorio nei confronti dell'altra Parte. In caso di recesso, gli impegni già assunti nell'ambito di atti aggiuntivi e/o derivati dalla Convenzione Operativa devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 9 - Comunicazioni

1. Le Parti concordano che le comunicazioni ufficiali previste o inerenti alla presente Convenzione Operativa vengano effettuate tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Per l'USRC: usrc@pec.it

Per l'Università dell'Aquila: protocollo@pec.univaq.it

Art. 10 - Dati personali

1. Il trattamento dei dati personali di cui le Parti vengono a conoscenza durante l'esecuzione della presente Convenzione Operativa avviene esclusivamente per le finalità della Convenzione Operativa medesima e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003, come integrato dal D. Lgs. N. 101/2018.

2. Le Parti si impegnano a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione o informazione possa comunque nuocere agli utenti, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679).



Art. 11 - Spese

La presente Convenzione Operativa, stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti ai sensi dell'art. 15 comma 2bis, della L. 241/1990, è soggetta all'imposta di bollo, assolta in modo virtuale a carico dell'Università, che si impegna a fornire evidenza dell'avvenuto pagamento. La presente Convenzione Operativa è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 della Tariffa II, Parte II del D.P.R. 26/4/86/, n. 131, con eventuali spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Art. 12 - Legge applicabile e controversie

La presente Convenzione Operativa è regolata dalla legge italiana. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che può derivare dalla presente Convenzione Operativa. Nel caso di mancato raggiungimento di una soluzione amichevole, per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro dell'Aquila.

Letto, confermato e sottoscritto. L'aquila, li _____

Per l'Università degli Studi dell'Aquila

Il Magnifico Rettore

Prof. Edoardo Alesse

Per l'USRC – Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Il Titolare

Ing. Raffaello Fico